



N° PAP-00293-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/02/2026 al 27/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E
DIGITALIZZAZIONE**

DETERMINAZIONE RCG N° 183/2026 DEL 10/02/2026

N° DetSet 37/2026 del 02/02/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: TERESA TORTORA

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANGRI E IL COMUNE DI
VIBONATI PER L'UTILIZZO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE, EX CAT. C A TEMPO
PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16/11/2022.**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 183/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Il Responsabile U.O.C.

Affari Generali, Demografici e Personale

Premesso che:

-nelle more dell'approvazione del bilancio, esercizio 2026, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. 267/2000;

-con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta comunale n.18 del 29/01/2026 ad oggetto: "Convenzione ex art. 23 CCNL comparto Regioni ed Enti Locali del 22.11.2022 per l'utilizzo di personale a tempo parziale ed art. 1, comma 124 della Legge 145/2018- Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri e Comune di Vibonati – Approvazione schema di convenzione.

- la Convenzione sottoscritta con prot. 3358/2026 a partire dal 05.02.2026 e fino al 31.08.2026;

Rilevato che l'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni locali prevede:

- comma 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

- comma 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. .

Preso atto che, ai sensi della convenzione stipulata avente durata dal 05/02/2026 al 31/08/2026, il Comune di Angri rende disponibile per la condivisione con il Comune di Vibonati il proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Occhiuzzi Marco, profilo professionale "Istruttore", ex Cat. C, individuato quale profilo ritenuto idoneo dal Comune di Angri per esperienza e disponibilità manifestata.

Dato atto che con la citata deliberazione di giunta n. 18/2026, al fine di cui all'art. 23 comma 5 del CCNL citato, ha determinato la misura di spesa complessiva, relativa a stipendio, compresi oneri riflessi e Irap posta a carico del Comune di Vibonati si quantifica in via presuntiva in € 12.500,00 per il periodo di durata della convenzione, e precisamente: dal 05/02/2026 al 31/08/2026;

Precisato che:

- la prestazione di lavoro della dipendente interessata presso il Comune di Vibonati, è pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali, da effettuarsi come stabilito tra le parti articolato di norma su due giornate nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza;

- la titolarità del rapporto organico è conservata presso l'ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;

- il Comune di Angri, titolare del rapporto di lavoro anticipa la retribuzione complessivamente dovuta alla dipendente e il Comune di Vibonati provvede al rimborso pro quota al Comune di Angri, nella misura corrispondente al periodo dal 05/02/2026 al 31/08/2026;

Precisato che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione, non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti;

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

- lo Statuto del Comune;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 118/2011;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza.

DETERMINA

1. Di prendere atto, ai sensi della convenzione citata in premessa, che prevede l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Vibonati del dipendente Occhiuzzi Marco, dipendente del Comune di Angri con qualifica di "Istruttore" ex cat. C:

- l'impiego a tempo parziale per 18 ore settimanali (su due giornate) dal 05/02/2026 al 31/08/2026

- il Comune di Vibonati rimborserà al Comune di Angri, previa formale richiesta, il trattamento economico lordo e i relativi oneri, oltre all'Irap, in rapporto alle ore di lavoro prestate;

- il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato.

2. Di dare atto che la quantificazione derivante dal presente provvedimento sarà determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del Personale.

DI DARE ATTO che:

- con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione amministrazione trasparente.

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 37/2026 del 02/02/2026, avente oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANGRI E IL COMUNE DI VIBONATI PER L'UTILIZZO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE, EX CAT. C A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16/11/2022.

Presa d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di consultazione